

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ (DISCLAIMER)

La tabella sottostante è stata sviluppata da ENAC al fine di fornire ai propri stakeholder un quadro riassuntivo di facile lettura delle possibili prerogative che il Regolamento (UE) 1321/2014 offre per il Certifying Staff Indipendente (CSI, vedi definizione in ML.1 e M.A.801(b)(1)). È stata preparata mettendo insieme quanto previsto nei requisiti applicabili dei regolamenti UE pubblicati ufficialmente, con i relativi metodi accettabili di conformità e materiale di orientamento (compresi gli emendamenti) finora adottati. Tuttavia, questa non è una pubblicazione ufficiale dell'ente regolatore UE e quindi resta responsabilità totale della persona interessata verificare le proprie prerogative controllando i contenuti degli specifici requisiti regolamentari e AMC/GM applicabili pubblicati nel sito Eurolex e nel sito EASA. ENAC non si assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo derivanti dai rischi inerenti all'uso di questa tabella.

TABELLA - Il Certifying Staff Indipendente – Prerogative ⁽¹⁾

(rif. applicabili pertinenti previsioni in ML.A.801(b) e relative AMC/GM, in ML.A.901 e relative AMC/GM o, come applicabile, in M.A.801(b) e relative AMC/GM)

			AEROMOBILE E COMPONENTI SU DI ESSI INSTALLATI				
			PARTE ML ⁽²⁾		PARTE M		
			DIVERSI DA CMPA		CMPA	DIVERSI DA CMPA	
			Commerciale ³	Non Commerciale		Commerciale ^{(3),(4)}	Non Commerciale
CERTIFYING STAFF INDIPENDENTE ^{(1) (5)}	MANUTENZIONE	AEROMOBILI	NO	SI senza limitazioni sul tipo di attività ⁽¹⁾	NO	NO	SI ⁽¹⁾ con l'esclusione dei task complessi di cui alla Appendice VII della Parte M
		COMPONENTI		SI ⁽¹⁾ Con le limitazioni e le condizioni di cui al ML.A.502			SI ⁽¹⁾ con le limitazioni e le condizioni di cui al M.A.502
	RERVISIONE DELLAERONAVIGABILITÀ			NO	SI ⁽¹⁾ se autorizzato in accordo a ML.A.904 e in concomitanza alla ispezione 100H / Annuale del PdM approvato: 1. su tutti gli aa/mm comunque immatricolati in UE se in possesso di LMA secondo Parte 66; 2. solo su aa/mm immatricolati nello Stato Membro la cui NAA ha emesso la qualificazione nazionale quale CS	NO	

¹ Nei limiti dalla portata delle abilitazioni riportate sulla licenza / qualificazione posseduta dal richiedente e nel rispetto della normativa di riferimento e delle condizioni / limitazioni per l'esercizio dei privilegi come CS.

² "Aeromobili Leggeri" non usati in operazioni per le quali è richiesto il possesso di una Licenza secondo Regolamento (CE) 1008/2008 (Articolo 3 punto 2 del Reg. (UE) 1321/2014 come revisionato)

³ Aeromobili impiegati in operazioni CAT diverse da Licenced Air Carrier (LAC) secondo Regolamento (CE) 1008/2008, da ATO/DTO commerciali, da SPO commerciali, o non operati in accordo alla Parte NCO, o palloni operati in accordo al Capitolo ADD dell'Allegato II (Parte BOP al regolamento (UE) 2018/395, o (moto)alianti che seguono Capitolo DEC dell'Allegato II (Parte SAO al regolamento (UE) 2018/1976

⁴ Includere operazioni per le quali è richiesto il possesso di una Licenza secondo Regolamento (CE) 1008/2008

⁵ I possessori di una qualificazione nazionale come CS possono agire solo sugli aeromobili immatricolati nello Stato Membro la cui autorità ha emesso detta qualificazione nazionale. I titolari di CIT in accordo al Regolamento Tecnico ENAC non possono agire come Certifying Staff Indipendente (rif. <https://www.enac.gov.it/sicurezza-aerea/aeronavigabilita-continua/introduzione-10/cs-indipendente-compiti-privilegi>) .